

Allegato "C" al n. 97962/22474 di Repertorio

STATUTO

TITOLO 1 - Denominazione, sede, finalita', oggetto, durata

Articolo 1) Denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e' costituita (su iniziativa della INVESTIMENTI CERESIO S.R.L.) la Fondazione denominata "FONDAZIONE ANANKE DI VILLA MIRALAGO - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, " FONDAZIONE ANANKE DI VILLA MIRALAGO ETS" (di seguito la "Fondazione").

1.2 La fondazione e' disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 la Fondazione ha sede in Milano, via Filzi n. 2.

2.2 il Consiglio Direttivo puo' istituire e sopprimere in Italia e all'estero uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unita' locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1 La Fondazione si ispira al fine di operare su scala nazionale, collaborando con enti pubblici e privati, svolgendo attivita' di studio, ricerca, formazione, informazione su questioni di carattere psicologico, psicopedagogico, psichiatrico, psicoterapico, psicoanalitico, psicosociale, nel campo dei disturbi del comportamento alimentare e dei sintomi contemporanei come anoressia, bulimia, binge-eating, ludopatie, dipendenze patologiche, conseguenze psicologiche di abusi e maltrattamenti.

3.2 La Fondazione svolgendo una o piu' attivita' di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalita' di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale.

Articolo 4) Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della attivita' di interesse generale di cui alla lettera "h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale)" dell'art. 5 del CTS.
In particolare :

- studio, ricerca, formazione, prevenzione, in ambito socio-assistenziale-sanitario con particolare riferimento ai disturbi del comportamento alimentare e alle dipendenze patologiche, patologie psichiatriche, depressioni, attacchi di panico, psicosi, o altre disabilità';
- attivita' scientifiche di studio, di istruzione, di ricerca, di documentazione, di informazione, su questioni di carattere psicologico, psicoterapico, psicoanalitico, psicopedagogico, psichiatrico, psicosociale.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione puo' svolgere "attivita' diverse" rispetto all'attivita' che costituisce il suo oggetto principale.

Tali "attivita' diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione puo' avvalersi ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1 la Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione e' costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore e' di Euro 30.000,00 (euro trentamila).

Articolo 8) Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attivita' nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante :

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attivita' della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione puo' svolgere attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attivita' di raccolta fondi puo' essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS.

9.2 La Fondazione puo' ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni :

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non e' in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilita' di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non e' ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione ne' in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione. — — — — —

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attivita' della Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; ne', in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio ne' alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarita' del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte. — — — — —

Articolo 11) Incremento del patrimonio — — — — —

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa : — — — — —

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; — — — — —

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; — — — — —

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; — — — — —

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; — — — — —

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attivita' corrente della Fondazione. — — — — —

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio — — — — —

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. — — — — —

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. — — — — —

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attivita' corrente della Fondazione. — — — — —

Articolo 13) Divieto di distribuzione — — — — —

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e cio' anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. — — — — —

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare — — — — —

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo puo' delibe-

rare l'istituzione di uno o piu' patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e ss C.C.

TITOLO III - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (di seguito gli "Organi") :

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito il "Vice Presidente");
- c) il Tesoriere
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- f) il Comitato scientifico.

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 il Consiglio Direttivo e' l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attivita' della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonche' ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio Direttivo compete :

- a) nominare tra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilita' dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilita' nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attivita' della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo e' composto da sei Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

17.2 I Consiglieri sono nominati dal "Fondatore".

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nomi-

nati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18) Gratuita' dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Tesoriere o a membro del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il "Fondatore", che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione e' effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione e' spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso e' spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio Direttivo e' comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti piu' della meta' dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere piu' anziano di eta'.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Le deliberazioni aventi per oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.7 Non sono ammessi ne' il voto per delega ne' il voto per corrispondenza.

21.8 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.9 Il Consiglio Direttivo puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei Consiglieri. In tal caso e' necessario che :

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione il luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilita' dei Consiglieri

22.1 La responsabilita' dei Consiglieri e' disciplinata dall'art. 28 CTS.

22.2 Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o piu' dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di :

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonche' della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessita' o l'opportunita';

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;-----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;-----

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;-----

f) attribuire ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.-----

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.-----

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

23.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24) Tesoriere-----

24.1 Il Tesoriere :-----

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;-----

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;-----

c) predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.-----

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale-----

Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo-----

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.-----

25.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.-----

25.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie :-----

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure :-----

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure :-----

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

25.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie :— — — — —

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure :— — — — —
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure :— — — — —
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. — — — — —

25.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso e' composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. — — — — —

Articolo 26) Ineleggibilita' e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo — — — — —

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio :— — — — —

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi; — —
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri; —
- c) coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; — — — — —
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; — — — — —
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualita' di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualita' di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualita'. — — — — —

Articolo 27) Durata in carica dell'Organo di Controllo — — — — —

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica — — — — —

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. — — — — —

Articolo 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo — — — — —

28.1 L'Organo di Controllo : — — — — —

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; —
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; — — — — —
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili; — — — — —
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; — — —

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;-----

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;-----

g) puo' in qualsiasi momento procedere (cosi' come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.-----

28.3 Il Collegio dei Controllori e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure nei sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.-----

28.4 La convocazione e' effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

28.5 L'avviso di convocazione e' spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso e' spedito almeno tre giorni prima.-----

28.6 Il Collegio dei Controllori e' validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta' dei suoi membri ed e' comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.-----

28.7 Il Collegio dei Controllori e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori piu' anziano di eta'.-----

28.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.-----

28.9 In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

28.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.-----

28.11 Non sono ammessi ne' il voto per delega ne' il voto per corrispondenza.-----

28.12 Il Collegio dei Controllori puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.-----

In tal caso e' necessario che :-----

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accettare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle

presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29) Compenso dell'Organo di Controllo

29.1 Nessun compenso e' stabilito a favore dell'Organo di Controllo.

Articolo 30) Esercizio della funzione di revisione legale

30.1 La funzione di revisione legale e' esercitata da una persona fisica o da una societa' iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 31) Responsabilita' dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

31.1 La responsabilita' dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e' disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 32) Comitato Scientifico

32.1 Il Comitato Scientifico e' composto da sei a otto membri nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica almeno tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore.

Il Comitato Scientifico rappresenta l'interfaccia della Fondazione con il mondo scientifico e accademico, con il modello di cura attuato, con una opportuna lettura sociale dei disturbi del comportamento alimentare; suggerisce le iniziative per promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione.

L'attivita' in seno al Comitato Scientifico ha carattere volontario e gratuito.

Il Comitato Scientifico potra' organizzare seminari, incontri e convegni, al fine di poter meglio perseguire gli scopi della Fondazione.

Titolo IV - Bilanci, libri, scritture

Articolo 33) Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attivita' sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34) Bilancio di esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 35) Bilancio sociale

35.1 Per ogni esercizio e' predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Scritture Contabili

36.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 37) Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene :

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e' tenuto a cura del Consiglio Direttivo e puo' essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e' tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38) Devoluzione del patrimonio

38.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma I del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39) Clausola Compromissoria

39.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

39.2 La disciplina dell'arbitrato e' quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

39.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

39.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

Monza, il dieci marzo duemilaventidue

F.to Mario Pozzoli

F.to Testa Luigi

F.to Consonni Marianna

F.to Mario Erba Notaio